



Città di Ortona

Medaglia d'oro al valor civile
Provincia di Chieti

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA DELL'ENTE.

&&&&&

IL DIRIGENTE SERVIZI AFFARI GENERALI

In attuazione della deliberazione n. 211 del 11.11.2014 con la quale la Giunta Comunale ha istituito, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 12 Aprile 2006, n.163, l'Albo comunale degli avvocati di fiducia, per l'affidamento di incarichi legali,

RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 89 del 18.3.2015 è stato approvato l'avviso per la costituzione dell'Albo degli avvocati di fiducia del Comune di Ortona e della relativa modulistica, che viene di seguito pubblicato:

1= Oggetto: Istituzione Albo comunale degli Avvocati di fiducia ai quali verrà proposto l'incarico in occasione dell'affidamento di incarichi legali, intesi come appalti di servizio, compresi gli eventuali patrocini presso le Corti Supreme.

2= Luogo di esecuzione: Comune di Ortona (Ch)

3= Procedure: La richiesta di iscrizione all'Albo comunale per prestazioni professionali di tipo legale deve essere indirizzata al Comune di Ortona (CH), via Cavour - 66026, dirigente Settore Affari generali e Servizi Demografici. **Sul plico deve essere riportata la dicitura: "Iscrizione Albo comunale avvocati di fiducia"**. Il plico può essere recapitato a mezzo posta o consegnato a mano all'ufficio protocollo del Comune.

La documentazione può essere trasmessa anche attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneortona.ch.it

4= Soggetti ammessi: Per essere iscritti all'Albo comunale occorre essere in possesso dei seguenti requisiti :

- a) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni
- b) non trovarsi in stato d'incompatibilità con la pubblica amministrazione precedente, né avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- c) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- d) non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data di pubblicazione del bando;

- f) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
- g) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia).
- h) di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza.

Ai richiedenti con meno di cinque anni di iscrizione all'Albo professionale, a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nel presente Albo, saranno conferiti solo incarichi per cause di competenza del Giudice di pace.

5= Accertamento dei requisiti di iscrizione e formazione dell'albo: L'iscrizione nell'Albo Comunale consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata ed è disposta con provvedimento del Dirigente Settore Affari Generali.

Al soggetto interessato non verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione o del rifiuto di iscrizione, dal momento che l'Albo sarà pubblicato sul sito del Comune.

In ogni caso, le ragioni delle eventuali esclusioni potranno essere acquisite presso l'Ufficio "Affari Legali e Contenzioso".

6= Durata dell'iscrizione: cadenza annuale.

7= Termine ultimo per il ricevimento delle richieste: 17 aprile 2015 – ore 12:00.

8= Successivo aggiornamento dell'Albo: Entro il 31 gennaio del 2016.

9= Documentazione da allegare alla richiesta: I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo comunale degli avvocati di fiducia devono, a pena di nullità, presentare la seguente documentazione:

a) Domanda di iscrizione all'Albo del Comune di Ortona (Ch) redatta su propria carta intestata con indicazione dello specifico settore di specializzazione (Civile, Lavoro, Penale, Amministrativo, Tributario ecc.) per il quale si è disposti a ricevere incarichi professionali di difesa delle ragioni dell'Ente;

b) Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), con indicazione specifica dei seguenti dati:

- l'indicazione delle materie giuridiche trattate nelle cause patrocinatae negli ultimi tre anni ed i relativi gradi di giudizio;
- gli eventuali incarichi e/o le collaborazioni con Enti pubblici;
- le esperienze acquisite nelle singole materie (amministrativa, civile, urbanistica, tributaria, penale ecc.) ovvero il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie;
- i corsi di formazione frequentati;
- l'indicazione delle eventuali pubblicazioni.

c) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso, al momento della domanda e pena nullità, dei requisiti di cui al punto **4= Soggetti ammessi**. La dichiarazione deve essere redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DpR 445/2000 e corredata di fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante.

10= Validità dell'iscrizione all'Albo: L'iscrizione dei soggetti all'Albo comunale ha validità fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Il soggetto che intende rinnovare l'iscrizione deve presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, semplice richiesta di mantenimento all'albo con espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente domanda.

11= Sospensione dall'Albo: Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Ortona potrà a proprio insindacabile giudizio, sospenderne l'iscrizione all'Albo. Della sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

12= Cancellazione dall'albo: La cancellazione dall'Albo Comunale dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità;
- d) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico a seguito dell'affidamento;
- e) mancata richiesta di rinnovo alla scadenza.

Nei casi previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente la cancellazione dall'Albo viene comunicata al soggetto interessato.

13= Affidamento degli incarichi: In relazione all'oggetto della controversia, gli incarichi sono affidati con congrua motivazione che tenga conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti che intendono iscriversi nell'Albo di che trattasi, nonché dell'attività prestata in favore del Comune nello svolgimento di incarichi analoghi.

Prima del conferimento dell'incarico, l'Ufficio Legale provvede a chiedere a 3 professionisti iscritti all'elenco, cui attingere secondo il criterio della rotazione, apposito preventivo, eventualmente sulla base di minuta redatta dall'ufficio stesso che tiene conto dell'attività processuale prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e complessità della causa. Tale preventivo dovrà essere determinato sulla media dei minimi tariffari, con l'indicazione del relativo ribasso.

Può prescindersi dalla richiesta di 3 preventivi, attingendo direttamente dall'elenco il nominativo del professionista individuato, solo qualora lo stesso sia già destinatario di precedenti incarichi conferiti in relazione al medesimo oggetto della instauranda controversia.

La delibera di incarico è comunicata al legale designato, il quale deve farne espressa accettazione ed è obbligato a fornire copia della polizza professionale per responsabilità civile verso terzi.

A seguito del conferimento dell'incarico a colui che abbia presentato il preventivo più basso e la relativa accettazione, si provvede all'impegno di spesa e alla sottoscrizione di apposita convenzione, dando atto che, in caso di soccombenza totale dell'Ente o di risoluzione anticipata del rapporto per causa imputabile al professionista (ivi compresa la rinuncia al mandato), la parcella non potrà eccedere i minimi tariffari. In corso di giudizio è possibile provvedere al pagamento di un acconto pari al 20% della somma spettante, che non potrà mai eccedere il preventivo presentato all'Ente ai fini dell'affidamento.

All'esito del giudizio o in ogni caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale, il legale designato provvede a redigere conforme parcella per il saldo delle competenze.

14= Procedimento: L'Ufficio legale ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato e ciò per evitare approssimazioni e frette pregiudizievoli. Lo stesso trasmette al professionista la determinazione d'incarico, nonché tutti gli atti che sembrano opportuni e necessari per la tutela degli interessi dell'Ente. All'uopo tutti gli uffici del Comune avranno cura di evadere ogni richiesta rivolta dagli avvocati difensori per l'istruttoria delle pratiche nei tempi strettamente necessari.

I professionisti incaricati s'impegnano ad informare per iscritto l'Ufficio Legale su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

All'Ufficio Legale è inviata, altresì, in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro adempimento redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché copia dei verbali di udienza e degli atti di controparte.

15= Norme di rinvio: Per quanto non previsto nel presente disciplinare, con particolare riferimento alle cause di esclusione ed ai requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di cui all'**art. 125, comma 12 del d.lgs. n. 163/2006.**

16= Esclusione: Si farà luogo all'esclusione dalla iscrizione All'albo Comunale nel caso in cui:

- manchi la sottoscrizione della domanda;
- manchi anche uno dei documenti o delle certificazioni richiesti;
- sia pervenuta la domanda oltre il termine del 17.4.2015

Per cause richiedenti particolare specializzazione l'Amministrazione si riserva la possibilità di conferire i relativi incarichi derogando al presente bando.

Per la consultazione dell'Avviso e dell'Albo Comunale: Sito Internet del Comune di Ortona : www.comuneortona.ch.it

Tutela della Privacy: I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 30.6.2003, n. 196.

Per informazioni : Ufficio legale e contenzioso – dott.ssa Memmo Paola, tel. 085 – 9057317.

Ortona 18.3.2015

Il Dirigente Settore Affari Generali
F.to dr. Giovanni de Marinis

Allegato A)

Carta intestata dello studio legale

**Al Dirigente Settore Affari Generali
Via Cavour
66026 ORTONA (Ch)**

Oggetto: Iscrizione Albo comunale avvocati di fiducia - Domanda

Il/La sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ il _____,

residente a _____ in via _____ n. _____,

con la presente,

chiede

l'iscrizione all'Albo degli avvocati di fiducia del Comune di Ortona.

All'uopo, indica di seguito i settori professionali di interesse:

- Penale;
- Amministrativo;
- Civile
- Tributario

Al fine citato, allega alla presente:

- Autocertificazione contenete le dichiarazioni previste nel bando;
- Curriculum vitae;
- Fotocopia della carta d'identità.

Autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196.

Li ____/ ____ 2015